Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 25 giugno 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

LEGGE 19 maggio 1941-XIX, n. 539.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro degli italiani all'estero e nomina di un commissario. Pag. 2502

REGIO DECRETO 25 marzo 1941-XIX, n. 540.
Modificazione dello statuto della Regia scuola tecnica commerciale « Principe Umberto di Savoia » in Roma . . Pag. 2503

REGIO DECRETO 9 gennaio 1941-XIX, n. 541.
Costituzione, presso le Capitanerie di porto, di aziende speciali che assumono la denominazione di Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali . . . . Pag. 2504

REGIO DECRETO 3 aprile 1941-XIX, n. 542.
Inserzione nell'elenco delle strade statali della nuova arteria « Strada statale n. 1-ter al monumento di Costanzo Ciano » Pag. 2505

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX, n. 543.
Approvazione del nuovo statuto del Fondo di previdenza del personale della Banca commerciale italiana, con sede centrale in Milano . . . . Pag. 2505

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 544.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, in località Canaletto del comune di La Spezia . . . . Pag. 2505

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX, n. 545.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola d'arte di Gorizia . . . . Pag. 2505

REGIO DECRETO 1° maggio 1941-XIX, n. 546.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Imperatore Traiano » di Roma-Lido . . . . Pag. 2506

REGIO DECRETO 1° maggio 1941-XIX, n. 547.
Approvazione del nuovo statuto della Società dei Naturalisti, con sede in Napoli . . . . Pag. 2506

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX.
Approvazione del nuovo statuto dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) . . . . Pag. 2506

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 19 giugno 1941-XIX.
Disposizioni concernenti i poteri dell'Alto commissario per i territori del Montenegro . . . . Pag. 2509

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 giugno 1941-XIX.
Disposizioni concernenti il cambio fra lira italiana, franco albanese e dinaro nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane . . . . Pag. 2509

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 giugno 1941-XIX.
Disposizioni concernenti il cambio fra lira italiana, franco albanese e dracma nei territori greci occupati dalle Forze armate italiane . . . . Pag. 2509

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 giugno 1941-XIX.
Disposizioni concernenti il cambio fra lira e franco francese nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane. Pag. 2509

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 giugno 1941-XIX.
Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Paolo Zerbino e riconoscimento della qualità medesima al fascista Carlo Fossati. Pag. 2510

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 giugno 1941-XIX.
Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Orvieto (Terni) . . . . Pag. 2510

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 giugno 1941-XIX.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, con sede nel comune di Monreale (Palermo). . . . Pag. 2510

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 giugno 1941-XIX.
Sostituzione dei liquidatori della Cooperativa agricola di produzione e lavoro fra i combattenti di Monreale (Palermo), della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Moresco (Ascoli Piceno), della Cassa rurale di Seano, con sede nel comune di Carmignano (Firenze) e della Cassa rurale di San Benedetto Ullano, con sede nel comune di Montalto Uffugo (Cosenza) . . . . Pag. 2511

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1941-XIX.
Costituzione in Roma della Commissione per l'approvvigionamento del vino . . . . Pag. 2511

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1941-XIX.
Nomina del presidente e vice presidente della Commissione per l'approvvigionamento del vino . . . . Pag. 2512

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della ditta Cesare Cesana, con sede a Venezia . . . . Pag. 2512

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Cremona . . . . Pag. 2512

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag 2512
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2513

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra con sede nel comune di Monreale (Palermo) . . . . Pag 2515
Sostituzione del commissario straordinario della Banca cattolica cooperativa « S. Gaetano », con sede in Agrigento. Pag. 2515

CONCORSI

Ministero dell'aeronautica: Graduatoria del concorso a 50 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico . . . . Pag. 2516

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 25 GIUGNO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Comune di Fiume:** Obbligazioni del prestito comunale di 20 milioni di corone sorteggiate il 2 giugno 1941-XIX. — **Soc. an. Strade ferrate secondarie meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1941 XIX. — **Soc. an. Tessitura meccanica Jacquard « Giuseppe Radaelli », in Monza:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1941-XIX. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 2.500.000 estratte il 31 maggio 1941-XIX. — Obbligazioni dei prestiti civici di L. 3.000.000 e di L. 1.000.000 estratte il 2 giugno 1941-XIX. — **Soc. an. Adda Officine elettrotecniche e meccaniche, in Lodi:** Obbligazioni sorteggiate il giorno 11 giugno 1941-XIX. — **Società idroelettrica Stiriana, in Graz (Germania):** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1941 XIX. — **Società anonima della Strada ferrata di Biella, in Torino** Azioni sorteggiate il 10 giugno 1941 XIX. — **Società anonima « A.S.S.A. » Acciaierie di Susa, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1941-XIX. — **Comune di Bologna:** Obbligazioni del prestito unificato sorteggiate nella 37ª estrazione del 10 giugno 1941-XIX. — **Comune di Vado Ligure:** Obbligazioni del prestito civico 1926 sorteggiate il 16 giugno 1941-XIX. — **Municipio di Vernio (Firenze):** Obbligazioni del prestito comunale sorteggiate nella 18ª estrazione del 15 giugno 1941-XIX. — **Soc. an. Jutificio di Vinovo, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1941-XIX. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 6.000.000 sorteggiate nella 17ª estrazione del 16 giugno 1941-XIX. — **Società Edison - Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 maggio 1941-XIX, n. 539.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro degli italiani all'estero e nomina di un commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge del 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro degli italiani all'estero e nomina di un commissario, nel seguente nuovo testo:

Art. 1. — Il Governo del Re è autorizzato a provvedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro degli italiani all'estero e a nominare un commissario straordinario, al quale saranno attribuiti tutti i poteri spettanti, in base allo statuto, ai detti organi sociali ed all'assemblea dei soci per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto medesimo.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a sospendere le altre attribuzioni spettanti all'assemblea predetta ed a provvedere alla nomina di nuovo Collegio sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, in sostituzione di quello attualmente in carica, che sarà dichiarato decaduto.

Art. 2. — Il bilancio della gestione dell'Istituto, a cominciare da quella per il 1940, dovrà essere presentato dal commissario straordinario per l'approvazione ai Ministri per gli affari esteri e per le finanze.

Art. 3. — Il commissario straordinario, non oltre sei mesi dalla sua nomina, dovrà presentare al Governo del Re lo stato della consistenza patrimoniale dell'Istituto, accompagnato da concrete proposte per la migliore utilizzazione delle attività dell'Istituto medesimo al fine della sistemazione degli italiani rimpatriati dall'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 25 marzo 1941-XIX, n. 540.

Modificazione dello statuto della Regia scuola tecnica commerciale « Principe Umberto di Savoia » in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Visto il R. decreto 14 settembre 1933-XI, n. 1420, che ha approvato lo statuto e la tabella della Regia scuola tecnica commerciale di Roma;
Veduto il R. decreto 5 febbraio 1934-XII, n. 480, col quale la predetta scuola ha assunto la denominazione di Regia scuola tecnica commerciale « Principe Umberto di Savoia »;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937, n. 1847, che a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII ha stabilito il numero dei posti di ruolo organico del personale direttivo ed insegnante di alcuni Regi istituti tecnici nautici, commerciali e per geometri, inferiori isolati e di alcune Regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale;
Viste le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri dell'educazione nazionale e delle finanze;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, l'art. 2 dello statuto della Regia scuola tecnica commerciale « Principe Umberto di Savoia » di Roma, approvato con R. decreto 14 settembre 1933-XI, n. 1420, è così modificato: « La Scuola consta di quattro corsi completi biennali ».

La tabella organica della Regia scuola tecnica commerciale « Principe Umberto di Savoia », di Roma, approvata con R. decreto 14 settembre 1933-XI, n. 1420, è, a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, modificata in conformità della tabella organica allegata al presente decreto, approvata, vista e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BODRERO — LISSIA

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, foglio 44. — MANCINI

Tabella organica della Regia Scuola tecnica a indirizzo commerciale « Principe Umberto di Savoia » - Roma

1. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA Materie o gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo di ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direzione senza insegnamento . .	1	Grado 7°	—	
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	2	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	In un corso e in una classe del 3° corso con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria. Istituzioni di commercio e pratica commerciale	4	Id.	—	Nelle classi di un corso.
4. Scienze naturali e fisica-merceologia	1	Id.	—	Nelle classi di tre corsi.
5. Seconda lingua straniera (inglese)	1	Id.	—	Nelle classi di tre corsi.
6. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	—	—	1	
7. Prima lingua straniera	—	—	1	
8. Seconda lingua straniera	—	—	1	
9. Scienze naturali fisica e merceologia	—	—	1	
10. Calligrafia	—	—	1	
11. Dattilografia	—	—	1	
12. Stenografia	—	—	1	
13. Religione	—	—	1	
14. Cultura militare	—	—	1	

2. — *Personale amministrativo.*

	N.	Gruppo e grado	Incarichi retribuiti
Segretario economo	1	Gruppo *B* grado 11°	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

p. Il Ministro per l'educazione nazionale
BODRERO

REGIO DECRETO 9 gennaio 1941-XIX, n. 541.

Costituzione, presso le Capitanerie di porto, di aziende speciali che assumono la denominazione di Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 122 e seguenti del regolamento per la esecuzione della legge sui porti, spiaggie e fari, approvato col R. decreto 26 settembre 1904, n. 713;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni può, con proprio decreto, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni, affidare alle Capitanerie di porto od agli altri Uffici marittimi dipendenti, in gestione degli apparecchi meccanici di carico e scarico e dei magazzini per la temporanea sosta delle merci, i quali appartengano allo Stato.

Tale gestione si attua mediante la costituzione di aziende speciali che assumono la denominazione di « Azienda mezzi meccanici e magazzini del porto di . . . . ».

Art. 2.

Le spese relative all'amministrazione, al funzionamento, alla sorveglianza, alla manutenzione ed alla riparazione degli apparecchi meccanici e dei magazzini, di cui al precedente art. 1, saranno a carico dell'Azienda.

Nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie le Aziende potranno, con le norme di cui agli articoli seguenti, provvedere alla costruzione di nuovi impianti di arredamento portuale ed alla trasformazione di quelli esistenti.

Art. 3.

Ogni Azienda sarà posta alle dipendenze del comandante del porto, il quale verrà assistito da un Comitato da lui presieduto.

La composizione del Comitato e le norme per il suo funzionamento saranno determinate con il decreto costitutivo di ogni Azienda, conferendo, nella scelta dei membri del Comitato, una adeguata rappresentanza agli enti e alle categorie di datori di lavoro e prestatori d'opera interessati.

Art. 4.

Il comandante del porto:

a) cura l'ordinaria amministrazione e l'esercizio degli impianti di arredamento portuale affidati in gestione all'Azienda, nonchè il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato ed ha facoltà di sospendere quelle che, a suo giudizio, non corrispondano agli interessi del porto od ai criteri di opportunità, provocando su di esse le decisioni del Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile;

c) dispone qualsiasi spesa quando l'importo non superi le diecimila lire, riferendone al Comitato nella prossima seduta;

d) dispone la dismissione per inservibilità e l'alienazione dei beni dell'Azienda quando il loro valore d'inventario non superi le diecimila lire;

e) provvede alla nomina ed al licenziamento ed in genere a tutto ciò che si riferisce al personale secondo le norme di cui al successivo art. 8.

Art. 5.

Il Comitato delibera:

a) sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi, e sulle eventuali variazioni del bilancio preventivo durante il corso dell'esercizio finanziario;

b) sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo superi le diecimila, ma non le centomila lire, semprechè non sia richiesto l'impiego del fondo vincolato di cui all'art. 10;

c) sulla dismissione per inservibilità e sull'alienazione dei beni dell'Azienda, quando il loro valore d'inventario superi le diecimila e non le cinquantamila lire.

Art. 6.

Il Comitato dà parere:

a) sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali, sulle transazioni e sulle controversie con altre Amministrazioni e con privati;

b) sui progetti relativi a nuovi impianti di arredamento portuale e a trasformazione e destinazione di quelli esistenti, nonchè sui progetti relativi ad opere di carattere generale, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile;

c) sulle spese di qualsiasi genere, quando l'importo di esse superi le centomila lire o, comunque, quando sia richiesto l'impiego del fondo vincolato di cui all'art. 10 nei quali casi l'autorizzazione è demandata al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della marina mercantile;

d) sulla dismissione per inservibilità e sulla alienazione dei beni dell'Azienda, quando il loro valore d'inventario superi le cinquantamila lire, nel qual caso l'approvazione è demandata al Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della marina mercantile — di concerto con quello delle finanze.

Art. 7.

Nei riguardi dell'esame tecnico dei progetti concernenti impianti di arredamento portuale ed opere di carattere generale e della direzione e collaudazione dei lavori relativi saranno osservate le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Per la gestione amministrativa e finanziaria e per i contratti in genere saranno osservate le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla constabilità generale dello Stato, con le modalità che verranno stabilite dalle norme contabili ed amministrative di cui al successivo art. 8.

Sulla opportunità di procedere a licitazione od a trattativa privata per contratti di lavoro, forniture, trasporti, acquisti, alienazioni o affitti dovrà pronunciarsi il Comitato, quando l'importo preventivato superi le diecimila lire.

Art. 8.

Il decreto costitutivo di ogni Azienda detterà le norme contabili ed amministrative per il funzionamento dell'Azienda stessa e quelle relative all'assunzione ed allo stato giuridico, alla dotazione organica ed al trattamento economico del personale.

Il regolamento e le tariffe di esercizio saranno approvati con decreto del Ministro per le comunicazioni, da emanarsi di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 9.

L'esercizio finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere predisposto il bilancio di previsione per il successivo esercizio e non oltre il 30 settembre deve essere compilato il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo saranno presentati all'approvazione del Comitato e poi a quella dei Ministeri delle comunicazioni e delle finanze.

Art. 10.

Gli avanzi economici annualmente risultanti dal rendiconto, di cui al precedente articolo, dedotta una percentuale non superiore al 20 % per la costituzione di un fondo di riserva per le eventuali necessità straordinarie delle Aziende, andranno a formare un fondo vincolato da servire per nuove opere di arredamento dei rispettivi porti.

Di questo fondo le Aziende non potranno in alcun modo disporre senza autorizzazione del Ministero delle comunicazioni — Direzione generale della marina mercantile — e delle finanze.

Art. 11.

I Ministri per le finanze e per le comunicazioni, ogni qualvolta lo ravvisino opportuno, e, in ogni caso, alla fine di ciascun esercizio finanziario, disporranno, di comune intesa, ispezioni per accertare la regolarità della gestione e delle scritture delle Aziende.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — GORLA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 78. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 aprile 1941-XIX, n. 542.

Inserzione nell'elenco delle strade statali della nuova arteria « Strada statale n. 1-ter al monumento di Costanzo Ciano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada;

Vista la legge 24 giugno 1929-VII, n. 1138;

Ritenuta l'opportunità di includere nella rete delle strade statali il tronco di strada della lunghezza di km. 3.442 che distaccandosi nei pressi della stazione ferroviaria di Antignano da un tronco in variante della S.S. n. 1 Aurelia da costruirsi per eliminare l'attraversamento di quell'abitato, condurrà al monumento all'Eroe Costanzo Ciano sul Monte Burrone presso Livorno;

Visto il voto 9 gennaio 1941-XIX del Consiglio d'amministrazione dell'A.A. S.S.;

Visto il voto 28 dicembre 1940-XIX, n. 2651, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inserita nell'elenco delle strade statali la nuova seguente arteria: « Strada statale n. 1-*ter* al monumento di Costanzo Ciano » con percorso dalla statale n. 1 presso Antignano al monumento medesimo sul Monte Burrone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CALLETTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, *foglio* 83. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX, n. 543.

Approvazione del nuovo statuto del Fondo di previdenza del personale della Banca commerciale italiana, con sede centrale in Milano.

N. 543. R. decreto 7 aprile 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto del Fondo di previdenza del personale della Banca commerciale italiana, con sede centrale in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 18 aprile 1941-XIX, n. 544.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, in località Canaletto del comune di La Spezia.

N. 544. R. decreto 18 aprile 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Luni (La Spezia, Sarzana e Brugnato) in data 17 dicembre 1932-XI, integrato con successivo decreto in data 2 aprile 1938-XVI, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, in località Canaletto del comune di La Spezia.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1941-XIX

REGIO DECRETO 22 aprile 1941-XIX, n. 545.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola d'arte di Gorizia.

N. 545. R. decreto 22 aprile 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola d'arte di Gorizia viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° maggio 1941-XIX, n. 546.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Imperatore Traiano » di Roma-Lido.

N. 546. R. decreto 1° maggio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Imperatore Traiano » di Roma-Lido viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 1° maggio 1941-XIX, n. 547.
Approvazione del nuovo statuto della Società dei Naturalisti, con sede in Napoli.

N. 547. R. decreto 1° maggio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società dei Naturalisti, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX.
Approvazione del nuovo statuto dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 190, col quale venne istituita l'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.);
Visto il decreto Reale 10 febbraio 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo successivo, registro n. 1, foglio 210, col quale venne approvato lo statuto dell'Azienda suddetta;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1990, che reca modifiche all'ordinamento amministrativo della A.Ca.I.;
Vista la legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 628, con la quale il capitale dell'A.Ca.I. è stato aumentato da L. 300.000.000 a L. 600.000.000;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche allo statuto predetto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito statuto col quale sono regolati l'amministrazione ed il funzionamento dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.), visto d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 2.

Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto cessa di aver vigore lo statuto approvato col decreto Reale 10 febbraio 1936.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1941-XIX
Registro 18 *Corporazioni, foglio* 111.

Statuto dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.)

TITOLO I.

Costituzione, sede, scopi dell'Azienda.

Art. 1.

L'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) è ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.
Essa ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni e di quello delle finanze.

Art. 2.

L'Azienda ha lo scopo di sviluppare la ricerca, la produzione e il consumo del carbone fossile nazionale.
Essa, pertanto, può:
a) assumere, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le corporazioni, partecipazioni azionarie in Società costituite o da costituirsi che abbiano per oggetto la coltivazione di miniere carbonifere nel Regno;
b) chiedere, per sè o per Società da essa o con la sua partecipazione costituite, permessi di ricerca e concessioni di giacimenti carboniferi a norma della legge 29 luglio 1927, n. 1443, procedendo anche direttamente a lavori di ricerca e di coltivazione;
c) concedere con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, mutui, sovvenzioni e sussidi alle Società carbonifere di cui l'Azienda possegga almeno la maggioranza azionaria, al fine di assicurare lo sviluppo tecnico ed economico delle lavorazioni;
d) costituire ed anche esercitare direttamente, agenzie di vendita del carbone prodotto dalle miniere in cui l'Azienda sia direttamente o indirettamente interessata.

Art. 3.

Nello svolgimento della sua attività, l'Azienda può effettuare qualsiasi operazione finanziaria, industriale, mobiliare o immobiliare comunque connessa od attinente allo scopo per il quale l'Azienda è costituita.

Art. 4.

L'Azienda può stabilire sedi, succursali, agenzie, rappresentanze e uffici nei Regni d'Italia e d'Albania, nell'Africa Italiana e nei Possedimenti italiani all'estero.

TITOLO II.

Patrimonio.

Art. 5.

Il capitale dell'Azienda è di L. 600.000.000 fornito come segue:

a) dal Tesoro dello Stato	L. 475.000.000
b) dall'Istituto nazionale delle assicurazioni	» 60.000.000
c) dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale	» 60.000.000
d) dalle Assicurazioni generali di Trieste e Venezia	» 2.000.000
e) dalla Riunione Adriatica di sicurtà .	» 3.000.000

Gli enti come sopra partecipanti sono responsabili solo per la quota di capitale rispettivamente sottoscritta.

TITOLO III.

Organi dell'Azienda.

Art. 6.

Sono organi dell'Azienda:

a) il presidente;
b) l'amministratore delegato;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei sindaci.

TITOLO IV.

Presidente.

Art. 7.

Il presidente dell'Azienda è nominato fra i componenti il Consiglio di amministrazione, col decreto del DUCE, Capo del Governo, col quale sono nominati i consiglieri.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Art. 8.

Il presidente:

a) ha la sorveglianza su tutto l'andamento generale dell'Azienda;
b) fa le proposte sulla organizzazione dell'Azienda e delle imprese da essa controllate;
c) promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
d) esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione;
e) ha la rappresentanza legale dell'Azienda sia di fronte ai terzi, sia in giudizio.

In via eccezionale, nei casi d'urgenza, il presidente ha facoltà di adottare determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso. Dette determinazioni dovranno essere sottoposte al Consiglio di amministrazione, non oltre il termine di mesi tre dalla data di adozione.

Art. 9.

La firma degli atti dell'Azienda spetta al presidente.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare alla firma di determinati atti l'amministratore delegato o altri funzionari dell'Azienda determinandone le condizioni e le modalità.

Art. 10.

Il presidente in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente. Questi è scelto fra i componenti il Consiglio di amministrazione ed è nominato con lo stesso decreto col quale sono nominati i consiglieri.

Il vice presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

TITOLO V.

Amministratore delegato.

Art. 11.

L'amministratore delegato è nominato fra i componenti del Consiglio di amministrazione col decreto del DUCE, Capo del Governo, col quale sono nominati i consiglieri, dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Art. 12.

L'amministratore delegato:

a) coadiuva il presidente nel sovrintendere all'andamento generale dell'Azienda e cura particolarmente il funzionamento tecnico di essa;
b) promuove e coordina l'attività dei singoli servizi;
c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
d) firma gli atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione secondo la delega del Consiglio e rappresenta l'Azienda in materia contrattuale, quando tale rappresentanza gli sia delegata in forma generale o speciale dal Consiglio di amministrazione;
e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

TITOLO VI.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri nominati con decreto del DUCE, Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze. Tra i membri del Consiglio sono da comprendersi: un membro del Consiglio superiore delle miniere, un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, un funzionario tecnico delle Ferrovie dello Stato, un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, designati rispettivamente dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dal Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dal Ministro per le comunicazioni, dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Un altro dei componenti del Consiglio sarà scelto su designazione degli istituti bancari e di assicurazione che partecipano alla formazione del capitale dell'Azienda.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvederà per il restante periodo alla sostituzione del consigliere mancante in conformità di quanto è disposto nel presente articolo.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) fissa le direttive generali che l'Azienda deve seguire per realizzare le finalità previste dalla legge;
b) delibera sulle iniziative e sulle proposte presentate al suo esame dal presidente;
c) nomina e revoca il personale;
d) delibera l'ordinamento interno dell'Azienda e il regolamento organico del personale, i quali debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze;
e) delibera l'istituzione e soppressione delle sedi, delle succursali, delle agenzie, delle rappresentanze e degli uffici;
f) delibera sulle imprese ed operazioni di cui all'art. 2 del presente statuto, ed autorizza la stipulazione degli atti concernenti il patrimonio dell'Azienda e l'esecuzione delle operazioni, che non rientrano nelle normali mansioni del presidente;
g) transige e compromette le controversie;

h) autorizza le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni e annotazioni relative a qualsiasi altra operazione ipotecaria;

i) predispone all'inizio di ogni esercizio, il programma di attività dell'Azienda, da sottoporre all'approvazione dei Ministri per le corporazioni e per le finanze;

l) forma e predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dei Ministri per le corporazioni e per le finanze;

m) autorizza le erogazioni sui fondi dell'Azienda;

n) elegge il segretario del Consiglio, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente ed all'amministratore delegato.

Il Consiglio può altresì costituire comitati per lo studio e l'esame di questioni tecniche relative ai compiti dell'Azienda, chiamando a farne parte anche estranei al Consiglio stesso.

TITOLO VII.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione, e diramata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Il Consiglio può anche essere convocato, in casi urgenti, con invito telegrafico.

Il Consiglio si aduna almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o tre consiglieri ne facciano domanda.

L'adunanza è presieduta dal presidente, in sua assenza, nell'ordine, dal vice presidente o dall'amministratore delegato o dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo normalmente nella sede sociale.

Art. 16.

Al presidente ed ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese da ciascuno sostenute, un emolumento annuo.

La misura di detto emolumento sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 17.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione per essere valide debbono essere prese a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno sei consiglieri.

A parità di voti prevale quello del presidente.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere trascritti su apposito registro e portare la firma del presidente e del segretario.

TITOLO VIII.

Collegio dei sindaci.

Art. 18.

Un Collegio di sindaci esercita presso l'Azienda le funzioni di controllo indicate nell'articolo seguente.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti.

I sindaci effettivi sono nominati ogni triennio; due dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per le corporazioni.

Ciascuno di detti Ministri nomina anche un sindaco supplente.

La retribuzione dei sindaci è determinata dal Consiglio di amministrazione all'inizio dell'esercizio.

Art. 19.

I sindaci debbono:

a) esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Azienda per conoscere le operazioni, accertare la bontà del metodo di scrittura e controllare le scritture contabili;

b) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa, ad intervalli non superiori di un trimestre l'uno dall'altro;

c) rivedere il bilancio consuntivo e riferirne al Consiglio di amministrazione;

d) sorvegliare che le disposizioni della legge con la quale è stata costituita l'Azienda, e del presente statuto siano adempiute dagli amministratori;

e) adempiere, secondo le disposizioni vigenti a tutti gli altri compiti propri dei sindaci delle società per azioni e compatibili con l'ordinamento dell'Azienda.

TITOLO IX.

Bilancio.

Art. 20.

L'esercizio finanziario dell'Azienda ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina con il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio consuntivo dell'Azienda deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Esso deve essere comunicato al Collegio dei sindaci almeno un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio, unitamente alla relazione del presidente, alla relazione dei sindaci ed al verbale di adunanza del Consiglio di amministrazione, deve essere inviato, entro un mese dalla data della sua deliberazione, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406.

Art. 22.

Sull'utile netto dell'Azienda sarà prelevata una quota rispondente a non meno del 5 per cento da destinarsi al fondo di riserva ordinario.

La somma residuale è devoluta proporzionalmente ai partecipanti al capitale dell'Azienda, salvo destinazione diversa che fosse deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dai Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Non si fa luogo al prelevamento indicato nel primo comma del presente articolo, quando il fondo di riserva abbia raggiunto la misura del 30 per cento del capitale aziendale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2460)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 19 giugno 1941-XIX.

Disposizioni concernenti i poteri dell'Alto commissario per i territori del Montenegro.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra predetta;

Vista la Nostra ordinanza in data 22 maggio 1941-XIX, concernente la nomina dell'Alto commissario per il Montenegro;

Determina:

Art. 1.

L'Alto commissario per i territori del Montenegro occupati dalle Forze armate italiane esercita tutti i poteri dell'autorità occupante ai sensi della legge di guerra; e, per quanto concerne l'esercizio dei poteri civili, corrisponde direttamente con il Ministero italiano degli affari esteri.

Art. 2.

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso è anche affisso all'esterno della sede dell'Alto commissariato a Cettigne.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 19 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2501)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 giugno 1941-XIX.

Disposizioni concernenti il cambio fra lira italiana, franco albanese e dinaro nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto l'art. 1 del bando 24 aprile 1941-XIX, concernente disposizioni in materia di scambi e di valute nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente bando, il cambio fra la lira italiana, il franco albanese e il dinaro nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane è stabilito come segue:

100 dinari equivalgono a Lit. 38;
100 dinari equivalgono a franchi albanesi 6,08.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso gli uffici dei commissari civili dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane. Esso entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Il presente bando è inserito inoltre nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e in quella del Regno d'Albania.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 21 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2499)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 giugno 1941-XIX.

Disposizioni concernenti il cambio fra lira italiana, franco albanese e dracma nei territori greci occupati dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto il bando del Comandante superiore delle Forze armate di Albania del 14 aprile 1941-XIX;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente bando il cambio fra la lira italiana, il franco albanese e la dracma nei territori greci occupati dalle Forze armate italiane è stabilito come segue:

100 dracme equivalgono a lire 12,50;
100 dracme equivalgono a franchi albanesi 2.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso gli uffici dei commissari civili dei territori greci occupati dalle Forze armate italiane. Esso entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Il presente bando è inserito inoltre nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e in quella del Regno d'Albania.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 21 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2500)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 giugno 1941-XIX.

Disposizioni concernenti il cambio fra lira e franco francese nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;
Visto l'art. 13 del bando 30 luglio 1940-XVIII, concernente gli ordinamenti amministrativi e l'organizzazione giudiziaria nei territori occupati;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente bando, il cambio fra la lira italiana e il franco francese nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane è stabilita come segue:

100 frs. fr. equivalgono a Lit. 38.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante affissione in luogo visibile al pubblico, presso gli uffici dei commissari civili del territorio francese occupato dalle Forze armate italiane.

Esso entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Il presente bando è inserito inoltre nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 21 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2502)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 giugno 1941-XIX.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Paolo Zerbino e riconoscimento della qualità medesima al fascista Carlo Fossati.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1940-XVIII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Paolo Zerbino quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Alessandria;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Paolo Zerbino, nominato prefetto del Regno, cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Alessandria e viene nominato, in sua vece, il fascista Carlo Fossati;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Paolo Zerbino decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Carlo Fossati, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Alessandria e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 10 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2503)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 18 giugno 1941-XIX.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Orvieto (Terni).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto in data 7 luglio 1938-XVI, con il quale il cav. Francesco Urbani è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica, rimasta vacante a seguito del decesso del cav. Francesco Urbani;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il conte Giampietro Macioti-Giberti, attuale vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto (Terni), è nominato presidente della detta Cassa, in sostituzione del cav. Francesco Urbani, deceduto, e il cav. uff. avv. Alberto Graziani è nominato vice presidente dell'Istituto suddetto, in sostituzione del conte Giampietro Macioti-Giberti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2465)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 giugno 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, con sede nel comune di Monreale (Palermo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, con sede nel comune di Monreale (Palermo), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, con sede nel comune di Monreale (Palermo) e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2461)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 20 giugno 1941-XIX.

Sostituzione dei liquidatori della Cooperativa agricola di produzione e lavoro fra i combattenti di Monreale (Palermo), della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Moresco (Ascoli Piceno), della Cassa rurale di Seano, con sede nel comune di Carmignano (Firenze) e della Cassa rurale di San Benedetto Ullano, con sede nel comune di Montalto Uffugo (Cosenza).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduti i propri decreti in data 15 settembre 1938-XVI e 22 marzo 1940-XVIII con i quali, ai sensi dell'art. 86-*bis* del Regio decreto-legge sopra citato, i signori dott. Gioacchino Florio ed avv. Vincenzo Catalino sono stati nominati liquidatori rispettivamente della Cooperativa agricola di produzione e lavoro fra i combattenti di Monreale, con sede nel comune di Monreale (Palermo) e della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Moresco, con sede nel comune di Moresco (Ascoli Piceno);

Considerato che i predetti signori dott. Florio ed avv. Catalino sono stati richiamati alle armi e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi del predetto art. 86-*bis*, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Seano, con sede nel comune di Carmignano (Firenze) e della Cassa rurale di San Benedetto Ullano, con sede nel comune di Montalto Uffugo (Cosenza), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) Il dott. Francesco Paolo Scorsone di Serafino per la Cooperativa agricola di produzione e lavoro fra i combattenti di Monreale, con sede nel comune di Monreale (Palermo);

2) Il dott. Luigi Capparucci di Alessandro per la Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Moresco, con sede nel comune di Moresco (Ascoli Piceno);

3) Il cav. rag. Francesco Calcagno per la Cassa rurale di Seano, con sede nel comune di Carmignano (Firenze);

4) Il signor Temistocle Conforti per la Cassa rurale di San Benedetto Ullano, con sede nel comune di Montalto Uffugo (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

(2463) MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1941-XIX.

Costituzione in Roma della Commissione per l'approvvigionamento del vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni sulla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la opportunità di costituire una Commissione per l'esame e la risoluzione dei problemi relativi all'approvvigionamento del vino occorrente alle Forze armate, ed alla popolazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita in Roma una Commissione per l'approvvigionamento del vino.

Art. 2.

Detta Commissione, posta alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sotto la cui vigilanza svolge la sua attività, ha il compito di esaminare i problemi relativi all'approvvigionamento del vino alle Forze armate ed alla popolazione civile nonchè di coordinare e controllare l'esecuzione dei servizi di approvvigionamento e distribuzione che saranno affidati alle organizzazioni di categoria.

Art. 3.

La Commissione è composta: dal presidente e dal vice presidente nominati entrambi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e da quattro membri rappresentanti rispettivamente l'Ente nazionale fascista della cooperazione, il Settore della viticoltura della F.N.C.P.P.A., la Federazione nazionale fascista dei commercianti vini e prodotti affini ed all'uopo designati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le funzioni di segretario della predetta Commissione saranno svolte da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

La Commissione sottoporrà all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i deliberati sulle quote da far versare agli enti interessati per le spese occorrenti al proprio funzionamento e su quanto è necessario per la propria organizzazione e gestione.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1941-XIX

(2474) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1941-XIX.
Nomina del presidente e vice presidente della Commissione per l'approvvigionamento del vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1941-XIX relativo alla costituzione di una Commissione di produttori e di commercianti denominata « Commissione per l'approvvigionamento del vino »;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente e del vice presidente di detta Commissione, ai termini dell'art. 3, del decreto predetto

Decreta:

Articolo unico.

L'Eccellenza Arturo Marescalchi, Senatore del Regno, è nominato presidente della Commissione per l'approvvigionamento del vino ed il prof. Giovanni Dalmasso è nominato vice presidente della Commissione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2475)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della ditta Cesare Cesana, con sede a Venezia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1941-XIX, con il quale il dott. Mario Carmagnani fu nominato sequestratario della ditta Cesare Cesana, con sede a Venezia;

Considerato che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del Carmagnani, richiamato alle armi;

Sentito il Consiglio provinciale delle Corporazioni di Venezia;

Decreta:

Il dott. Dino Belluzzi è nominato sequestratario della ditta Cesare Cesana, con sede a Venezia, in temporanea sostituzione del dott. Mario Carmagnani, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2482)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Cremona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593 concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 54 del 7 marzo 1939-XVII della provincia di Cremona, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Cremona;

Vista la deliberazione 29 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti dell'Ente anzidetto, col quale è stata apportata modifica dell'art. 4 dello statuto;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Cremona, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Cremona è fissata in L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2468)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 giugno 1941-XIX - N. 135

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,50
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,6680	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,91	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6075
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	2,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1279	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7670
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	169,40	—
Stati Uniti America (Dollaro) nom.	—	19 —
Svezia (Corona)	4,5290	4,53
Svizzera (Franco)	441 —	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	78,275
Id. 3,50% (1902)	74,25
Id. 3,00% Lordo	53,375
Id. 5,00% (1935)	95,825
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,60
Id. Id. 5,00% (1936)	97,125
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,75
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97,55
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	97,325
Id. Id. 5% - Id. 1944	99,05
Id. Id. 5% - Id 1949	99,55
Id. Id. 5% - Id 1950	99,60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco N. 18

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	212555	325 —	Ghersi Clelia di Giovanni, nubile, dom. a Torino. L'usufrutto vitalizio della rendita spetta congiuntamente e cumulativamente alla titolare e di lei genitori Ghersi Giovanni fu Francesco e Conterno Maddalena fu Giuseppe, e venendo a cessare a favore di dette persone l'usufrutto è riversibile a favore dei nipoti sopravviventi figli delle sorelle *Ghersi Paolina e Clotilde*.	Come contro, venendo a cessare a favore di dette persone, l'usufrutto è riversibile a favore dei nipoti sopravviventi della sorella uterina *Vallino Paola-Giovanna fu Giovanni-Battista* e della germana *Ghersi Clotilde*.
Cons. 3,50 %	846147	700 —	Riva Ciro fu Carlo, dom. in Torino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Callieris *Anna-Catterina* fu Stefano, vedova di Sacerdote Federico, dom. in Torino.	Riva Ciro fu Carlo, dom. in Torino, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Callieris *Catterina-Margherita* fu Stefano, vedova di Sacerdote Federico, dom. in Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	55490	672 —	Moreno *Laura* fu Federico, moglie di Zambelli Luciano, dom. in Alba (Cuneo), vincolato per dote.	Moreno *Ida-Laura* fu Federico, ecc., come contro.
Id. Id.	433491 433489	70 — 350 —	Guglielmo Eugenia fu *Giovanni*, moglie di Borello Francesco, dom. in Gravere (Torino).	Guglielmo Eugenia fu *Giovanni-Battista*, moglie di Borello Francesco, dom. in Gravere (Torino).
Id.	61837	52,50	Guglielmo Eugenia fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Didero Anna, vedova di Guglielmo *Giovanni*, dom. in Gravere (Torino).	Guglielmo Eugenia fu *Giovanni-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Didero Anna, vedova di Guglielmo *Giovanni-Battista*, dom. in Gravere (Torino).
Id.	115272 48709	35 — 70 —	Guglielmo Eugenia fu *Giovanni*, nubile, dom. a Gravere (Torino).	Guglielmo Eugenia fu *Giovanni-Battista*, nubile, dom. a Gravere (Torino).
Id.	13546	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	39349	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	80600	451,50	Cattaneo Clementina fu Carlo, moglie di Fassi Giuseppe, dom. in Este (Padova), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Conelli *Laura* fu Samuele vedova di Cattaneo Carlo, dom. in Como.	Come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Conelli *Maria-Laura* fu Samuele, ved. di Cattaneo Carlo, dom. in Como.
P. R. 3,50 % Rendita 5 %	483338 124807	4161,50 130 —	Perti *Ludovina* fu Pietro ved. Bernasconi, dom. in Como, vincolato d'usufrutto.	Perti *Rosa-Ludovina* fu Pietro ved. Bernasconi, dom. in Como, vincolato d'usufrutto.
B.T. nov. 5 % (1941) B.T. nov. 5 % (1944)	1230 Serie 6 33 Serie spec.	Capitale 5000 — 35800 —	Perti *Ludovina* fu Pietro ved. Bernasconi Luigi, dom. in Como.	Perti *Rosa-Ludovina* fu Pietro ved. Bernasconi Luigi, dom. in Como.
Rendita 5 %	168154	250 —	Saracco Carlo di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Calliano (Asti), con l'usufrutto a Muzio *Cristina* di Luigi, dom. a Calliano (Asti).	Come contro, con usufrutto a Muzio *Giustina* di Luigi, moglie di Saracco Giuseppe, dom. a Calliano (Asti).
Id.	168155	250 —	Saracco Carolina di Giuseppe, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Saracco Carolina di Giuseppe, minore, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906) Id	532595 637929	70 — 70 —	Crosetto *Giuseppina* fu *Luigi*, nubile, dom. a Torino.	Crosetto *Catterina-Giuseppina* fu *Luigi o Giovanni-Battista-Luigi*, nubile, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	8963	77 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % Id.	11889 11890	70 — 10 50	Ristori *Vittorina di* Gino, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Ristori *Tullia-Vittorina-Anna-Caterina-Maria* di Gino, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1936)	2691	1695 —	Coppola *Anna* fu Vincenzo, moglie di Profumi Arturo, dom. in Napoli, con vincolo dotale.	Coppola *Marianna* fu Vincenzo, ecc., come contro.
P. Naz 5 %	25105	125 —	Sozio Vincenzo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre *Iannuzzi Mariantonia*, vedova di Sozio Giuseppe, dom. in Caposele (Avellino).	Sozio Vincenzo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della modre *Sorridente Anna*, ecc. come contro.
Id.	25106	125 —	Sozio Gerardo fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	Sozio Gerardo fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.
P. Naz. 4,50%	8131	15 —	*Vaccarezzo* Attilio di Girolamo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Camogli (Genova).	*Vaccarezza* Attilio di Girolamo, minore, ecc., come contro.
Id.	8129	9 —	*Vaccarezzo* Ettore di Girolamo minore, ecc., come sopra.	*Vaccarezza* Ettore di Girolamo, minore, ecc., come sopra.
Id.	8133	27 —	*Vaccarezzo* Ubaldo di Girolamo, minore, ecc., come sopra.	*Vaccarezza* Ubaldo di Girolamo, minore, ecc., come sopra
Id.	8130	9 —	*Vaccarezzo* Riccardo di Girolamo, minore, ecc., come sopra.	*Vaccarezza* Riccardo di Girolamo, minore, ecc., come sopra.
Id.	8132	18 —	*Vaccarezzo* Mario di Girolamo, minore, ecc., come sopra.	*Vaccarezza* Mario di Girolamo, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3.50 % (1934)	315313	350 —	Pannone *Rosalia* fu Pasquale, moglie di Brignola Francesco, dom. in Tuoro frazione di Caserta, vincolato per dote.	Pannone *Rosaria* fu Pasquale, ecc., come contro.
P. Naz. 5 %	3139	330 —	Ferraria *Ada o Adda* fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre *Brunengo* Luisa fu Filippo, ved. Ferraria Eugenio, dom. a Torino.	Ferraria *Elena-Concetta-Ada-Erminia* fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre *Brunenghi* Luisa fu Filippo, ved. Ferraria Eugenio, dom. a Torino.
Rendita 5 %	118831	35 —	Pede *Cristina* fu Felice moglie di Spicciati Carmine fu Angelo, dom. a Mirabello Sannitivo fraz. di Campobasso	Pede *Maria-Cristina* fu Felice, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	668801	560 —	Rigat Maria fu Michele, moglie di Boggero Giuseppe fu Giorgio, dom. a Bossolasco (Cuneo), ipotecata per cauzione esattoriale, vincolata per dote della titolare, e con usufrutto a Riva *Giovannina* fu Pietro, ved. Rigat e moglie in seconde nozze di Galloni Pietro, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Riva *Maria-Giovanna* fu Pietro ved. Rigat e moglie in seconde nozze di Galloni o Gallone Pietro, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	418739	413 —	Mires Anna-Maria fu *Alfredo*, minore sotto la patria potestà della madre Passigli Clara ved. Mires, dom. a Milano.	Mires Anna-Maria fu *Raffaello-Alfredo*, minore, ecc., come contro.
Id.	382946	357 —	Di Biase *Giulia* di Gennaro, moglie di De Rosa Nicola, dom. a Ururi (Campobasso).	Di Biase *Giuliana* di Gennaro, ecc., come contro.
P. Naz. 5 %	40201	100 —	Griffini *Annunciata-Rosa-Giuditta-Margherita-Maria* fu Vittorio-Emanuele, nubile maggiorenne, dom. a Caltanissetta.	Griffini *Annunziata-Rosa-Oliva-Giuditta-Maria* fu Vittorio-Emanuele, nubile, dom. a Caltanissetta.
P. R. 3,50 %	319014	861 —	Cistulli Marianna di Angelo-Nicola, moglie di Longo *Michele*, dom. a Castellana (Bari), con vincolo dotale.	Cistulli Marianna di Angelo-Nicola, moglie di Longo *Nicola*, dom. a Castellana (Bari), con vincolo dotale.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 5 % (1915)	10517	280 —	Presbitero *Dante* fu *Alcide o Giovanni-Alcide*, minore sotto la patria potestà della madre Melnati Ester di Pietro, vedova di Presbitero *Alcide o Giovanni-Alcide*, dom. in Ivrea.	Presbitero *Francesco-Eugenio-Dante* fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Melnati Ester di Pietro, ved. di Presbitero *Giovanni*, dom. in Ivrea.
Id.	10518	95 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Melnati Ester di Pietro, vedova di Presbitero *Alcide o Giovanni-Alcide*, dom. in Ivrea.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Melnati Ester di Pietro, vedova di Presbitero *Giovanni*, dom. in Ivrea.
P. R. 3,50 %	49141	602 —	Sisti Luigia fu Battista, moglie di Bagnoli *Antonio* fu Contardo, dom. a Stradella (Pavia), vincolata per dote della titolare.	Sisti Luigia fu Battista, moglie di Bagnoli *Siro-Antonio* fu Contardo, dom. a Stradella (Pavia), vincolata per dote della titolare.
Id.	63955	87,50	Scano *Amelia* di Raimondo, nubile, dom. a Sassari.	Scano *Aurelia* di Raimondo, nubile, dom. a Sassari.
Rendita 5 %	15498	500 —	Miraglia *Anna* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	Miraglia *Anna-Maria* di Luigi minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2095)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra con sede nel comune di Monreale (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, avente sede nel comune di Monreale (Palermo) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. rag. Giuseppe Giovinco fu Matteo è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra, avente sede nel comune di Monreale (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2462)

Sostituzione del commissario straordinario della Banca cattolica cooperativa « S. Gaetano », con sede in Agrigento

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 febbraio 1941-XIX che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca cattolica cooperativa « S. Gaetano », società anonima cooperativa con sede in Agrigento;
Veduto il proprio provvedimento in data 13 febbraio 1941-XIX, con il quale è stato nominato il commissario straordinario della suddetta azienda di credito;
Considerato che il commissario straordinario comm. rag. Ignazio Altieri trovasi nell'impossibilità di continuare ad espletare il mandato affidatogli, a causa del suo richiamo alle armi e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il prof. dott. Filippo Trioni nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca cattolica cooperativa « S. Gaetano », società anonima cooperativa avente sede in Agrigento, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del comm. rag. Ignazio Altieri, richiamato alle armi.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2457)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 50 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1940-XVIII col quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a 50 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1940-XVIII col quale è stato prorogato a tutto il 14 agosto 1940 il termine di presentazione delle domande documentate;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1940-XVIII, che modifica il primo comma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 13 aprile 1940-XVIII e dà facoltà al Ministero dell'aeronautica di far regolarizzare i documenti entro il 10 ottobre 1940 ai candidati residenti in A.O.I., in Libia e in Egeo;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1940-XVIII col quale è stata data la facoltà al Ministero dell'aeronautica di far svolgere l'esame scritto del concorso suddetto oltre che in Roma, anche in altre sedi in relazione alla residenza dei candidati;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1940-XVIII che sopprime le prove orali del concorso suddetto in considerazione dell'attuale stato di emergenza;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1940-XIX, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a 50 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico, bandito con decreto Ministeriale 13 aprile 1940-XVIII:

1. Stefanini Mario
2. Pavani G. Franco
3. Moro Marcello
4. Mugnaini Emilio
5. Boccassini Mauro
6. Vallesi Goffredo
7. Russo Ugo
8. Toscirl Cesare
9. Guidi Mario
10. Micale Raffaele
11. Vacca Adriano
12. Sapienza Mario
13. Lembo Clemente
14. Strollo Mario
15. Durante Ugo
16. De Gennaro Alfredo
17. Righelli Vittorio
18. Perino Eduardo
19. Giannini Emanuele
20. Sanvitale Michele
21. Angeloni Evaldo
22. Gerli Fernando
23. Giuffrè Felice
24. Stradone Giuseppe
25. Scano Aristide
26. Scattone Marcello
27. Reale Loto
28. Piacentini Virginio
29. Schettino Osvaldo
30. Tartaglione Raffaele
31. Sillani Luigi
32. Polistina Giuseppe
33. Gasperini G. Franco
34. Loriga Peppino
35. Koch Carlo
36. Favino Michele
37. Iervoglini Vincenzo
38. Florio Vincenzo
39. Gubernale Andrea
40. Della Valle Eleuterio
41. Biava Luigi
42. Gogoli Orlando
43. Cavaniglia Luigi
44. D'Angelo Vincenzo
45. Pauri Giovanni
46. Pozzi Enzo
47. Privitera Giuseppe
48. Turilli Pier Alberto
49. Dall'Aglio Vincenzo
50. Cipollaro Alberto
51. Caputo Luigi
52. Ingoglia Filippo
53. Valzano Vincenzo
54. Del Regno Francesco
55. Ruosi Pasquale
56. Facchini Enzo
57. Tosoni Daniele
58. Luppino Giuseppe
59. Di Pasquale Domenico
60. Galli Enrico
61. Feigusch Michele
62. Andrini Francesco
63. Zotti Fortunato
64. Mullari G. Battista
65. Sivieri Fabio
66. Pompili Mattia
67. Cozzolino Salvatore
68. Leone Pietro
69. Celli Mario
70. Oppido Giuseppe
71. Rossi Italo
72. Benetti Giuseppe
73. De Angelis Anton
74. Battelli Giorgio
75. Francescutti Mario
76. Corsi Carlo
77. Pizzorno Sergio
78. Iannaccone Benedetto
79. Coglitore Gaetano
80. Colombini Giulio
81. Granone Francesco
82. Romanini Giamberto
83. Giovinazzo Vincenzo
84. Salerno Antonino
85. Tomassini Giovanni
86. Rotondo Archimede
87. Zanoni Gino Italo
88. Granata Mario
89. Zaccherotti Giorgio
90. Passarelli Luigi
91. Condorelli Antonino
92. Rizzo Giorgio
93. Palamà Giovanni
94. Fratini Elio
95. Brogiani Guido
96. Pellegrino Diego
97. D'Amore Giuseppe
98. De Campora Vittorio
99. Lezzi Vincenzo
100. Massidda Diego
101. Bellucci Bernardo
102. De Filippis Giacomo
103. De Chiara Luigi
104. Germinario Luigi
105. Manzi Pietro
106. Lombardo Giuseppe
107. Tamburello Ottavio
108. Pinna Michelino
109. Noto Onofrio
110. Sciaudone Guido
111. Leone Domenico
112. Minghetti Renato
113. Santagata Abramo
114. Elia Domenico
115. Foderà Enrico
116. De Marchi Massimo
117. La Scala Francesco
118. Virgilio Antonio
119. Federici Antonio
120. Maimone Giuseppe
121. Razzano Mario
122. Ferrazzoli Ernesto
123. Imparato Salvatore
124. Ricca Emilio
125. Scaffidi Lallaro Carmelo
126. Scarpari Silvio
127. Piarulli Savino
128. Magno Salvatore
129. Arceri Andrea
130. Bellucci Vincenzo
131. Mirenghi Gustavo
132. Morano Giuseppe
133. Taricco Carlo
134. Graziano Giulio
135. Prisco Antonio
136. Sersale di Cerisano Luigi
137. Riccioni Alessandro
138. Greco Virgilio
139. Imbesi Gaetano
140. Campanelli Antonio
141. Pennacchia Andrea
142. Marinai Piero
143. Giovannuzzi Vincenzo
144. Di Salvo Ruggero
145. Pederzoli Franco
146. Verna Riccardo
147. Buda Luigi
148. Zeuli Giovanni
149. Maestrini Siro
150. Morini Armando
151. Poma Giuseppe
152. Paternò Rizzari Massimo
153. Candela Antonio
154. Masciocchi Oscar
155. Acitelli Angelo
156. Fracchiolla Domenico
157. Operti G. Giacomo
158. Robotti Tancredi
159. Corniola Pietro
160. Marra Mario
161. Ruggeri Matteo
162. Campanile Stanislao
163. Lamanna Cataldo
164. De Lotto Enrico
165. Accardi Vincenzo
166. Tore Delio
167. Gregnanin Ugo
168. Filippi Aldo
169. Esposito Luigi
170. Cardone Cosimo
171. Ghezzi Antonio
172. Di Resta Mario
173. Sozzi Antonio
174. Forlastro Nicola
175. Spera Ruggiero
176. Greco Silvio
177. Adragna Italo
178. Salerno Giovanni
179. Creazzola Giuseppe
180. Scerrino Enrico
181. Sanciu Giovanni

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(2494)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.